SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 gennaio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

Per evitare l'interruzione dell'invio, si invitano gli interessati a rinnovare l'abbonamento utilizzando preferibilmente i moduli di conto corrente personalizzati già inviati.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 gennaio 1986, n. **4**.

Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, sono così sostituiti:

a) l'assemblea generale è soppressa. Le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale è determinato dalla regione e non può superare quello dei componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei comuni associati. I componenti dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati con voto limitato. Su proposta del comitato di gestione di cui alla successiva lettera *b*), il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della comunità montana deliberano in materia di: 1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo; 2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno; 3) adozione complessiva delle piante organiche; 4) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 5) articolazione dei distretti sanitari di base. L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte;

b) il comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione secondo le dimensioni dell'unità sanitaria locale, eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal consiglio comunale o dall'assemblea della associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un *curriculum*, che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel consiglio comunale o nella assemblea della associazione intercomunale, cinque giorni prima della elezione. Qualora l'ambito territoriale della unità sanitaria locale coincida con quello della comunità montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunità montana.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi della presente legge entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. Entro i successivi quarantacinque giorni gli organi di gestione delle unità sanitarie locali devono essere rinnovati in conformità ai princìpi contenuti nella presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'articolo unico:

— Gli organi previsti dal testo dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), secondo comma, punti 1 e 2, sono rispettivamente l'assemblea generale e il comitato di gestione e il suo presidente.

— L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), prevede che «tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione».

Di detta disposizione sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi:

il quinto comma;

il sesto comma;

il settimo comma, limitatamente alle parole: «L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma» e alle parole «nonché il trasferimento dei beni delle IPAB di cui ai commi precedenti»;

il nono comma, limitatamente alle parole: «e delle IPAB di cui al presente articolo» (C. Cost. 17-30 luglio 1981, n. 173).

Il testo dell'art. 25 risultante dalle modificazioni apportate da tale pronunzia e il seguente:

«Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.

La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.

Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

— Il testo dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), è il seguente:

«Art. 44. *(Convenzioni con istituzioni sanitarie).* — Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.

La legge regionale stabilisce norme per:

a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;

b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.

Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1383):

Presentato dal Ministro della sanità (DEGAN) l'11 giugno 1985.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 12 giugno 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 10, 17, 24 luglio 1985.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1985 (atto n. 1383/*A* - relatore: sen. MELOTTO).

Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3113):

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 25 settembre 1985, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla XIV commissione il 2, 3 ottobre 1985.

Relazione scritta annunciata il 4 ottobre 1985 (atto n. 3113/*A* - relatore: on. SARETTA).

Esaminato in aula il 7, 8 e 10 ottobre 1985 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 7 novembre 1985.

Esaminato in aula il 26 novembre 1985 (stralcio dell'articolo unico, comma 1, lettere *a*) e *b*), che formano l'atto n. 3113/*bis*).

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 26 novembre 1985, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla XIV commissione il 28 novembre 1985, 4 dicembre 1985.

Esaminato in aula e approvato il 5 dicembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1383/*B*):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, l'11 dicembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione e approvato, con modificazioni, il 18 dicembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3113/*bis-B*):

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede legislativa, il 18 dicembre 1985, con parere della commissione I.

Esaminato dalla XIV commissione e approvato l'8 gennaio 1986.

86G0046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1985.

Scioglimento del consiglio comunale di Cotronei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cotronei (Catanzaro) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cotronei (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Pultrone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1985

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cotronei (Catanzaro) — al quale la legge assegna venti membri — eletto nelle consultazioni elettorali del 12 maggio scorso non ha ancora provveduto, nonostante i richiami del prefetto, alla elezione del sindaco e della giunta.

Infatti le sedute del 22 e 29 luglio, 5 e 12 agosto e 10 e 16 ottobre 1985 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune convocava d'ufficio, con decreto n. 1338 del 23 ottobre 1985, fatto notificare a tutti i consiglieri, il consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Le sedute, all'uopo tenutesi in data 30 ottobre e 7 novembre 1985, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Cotronei — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cotronei (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Pultrone.

Roma, addì 13 dicembre 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

86A0325

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 gennaio 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 gennaio 1986;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 30 aprile 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 28 dicembre 1985 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 gennaio 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1986
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 177

86A0378

DECRETO 16 gennaio 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 gennaio 1986;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 luglio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 28 dicembre 1985 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 gennaio 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1986
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 178

86A0379

DECRETO 16 gennaio 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 gennaio 1986;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 gennaio 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 88,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 gennaio 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1986
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 179

86A0380

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 dicembre 1985.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 15 febbraio 1985 della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 30 ottobre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla società Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

tariffa GXIIu - mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Gestiras, con abbinata una assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa GXIIu.

Art. 2.

La società per azioni Riunione adriatica di sicurtà è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonchè un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 12 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

86A0061

DECRETO 18 dicembre 1985.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 15 febbraio 1985 della società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 30 ottobre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano:

tariffa GXIIu - mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliario denominato Gestiras, abbinata ad una assicurazione di temporanea in caso di morte, a capitale decrescente annualmente;
condizioni speciali di polizza da applicare alla suindicata tariffa GXIIu.

Art. 2.

La S.p.a. L'Italica vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

86A0235

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 dicembre 1985.

Rinvio della data a decorrere dalla quale devono essere tenuti i registri da parte di chi importa, utilizza, nonché procede alla miscelazione dei mieli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 263 dell'8 novembre 1985, concernente i modelli e le modalità per la tenuta dei registri da parte di chi importa, utilizza per vendere o procede alla miscelazione di mieli;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una proroga della data, a partire dalla quale le documentazioni suddette dovranno essere tenute dagli apicoltori, in modo da consentire la stampa nonché la distribuzione dei prescritti registri in tempi utili a tutti gli apicoltori interessati;

Decreta:

Il punto 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

«I registri di cui all'art. 1 dovranno essere tenuti a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo a quello della pubblicazione di cui al precedente comma».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

NOTA

L'art. 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'8 novembre 1985, dispone:

«1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I registri di cui all'art. 1 dovranno essere tenuti a decorrere dal giorno 1 del secondo mese successivo a quello della pubblicazione di cui al precedente comma».

86A0337

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

In data 4 aprile 1985 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 13 dicembre 1984, n. 971, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1985.

In conformità alle disposizioni contenute nell'accordo, esso è entrato in vigore il giorno 3 giugno 1985.

86A0162

Entrata in vigore del trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica con atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ed atto finale firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985.

Il 24 dicembre 1985 a Roma, presso il Ministero degli affari esteri a seguito di autorizzazione disposta con legge 11 dicembre 1985, n. 775, è stato depositato lo strumento di ratifica del trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica con atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati ed atto finale, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985 (di cui l'Italia è depositaria).

Alla data del 31 dicembre 1985, come previsto dall'art. 2, paragrafo 1, il predetto trattato risulta essere stato ratificato da tutti gli Stati firmatari.

Il deposito degli strumenti di ratifica è stato effettuato alle date sottoindicate:

Belgio - 28 agosto 1985;
Spagna - 30 settembre 1985;
Lussemburgo - 29 novembre 1985;
Irlanda - 2 dicembre 1985;
Grecia - 14 dicembre 1985;
Portogallo - 18 dicembre 1985;
Gran Bretagna ed Irlanda del Nord - 20 dicembre 1985;
Repubblica Federale di Germania - 20 dicembre 1985;
Danimarca - 20 dicembre 1985;
Regno dei Paesi Bassi - 23 dicembre 1985;
Italia - 24 dicembre 1985;
Francia - 27 dicembre 1985.

Inoltre il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno depositato presso il Ministero francese delle relazioni estere, in conformità a quanto previsto all'art. 2, par. 2, nel termine ivi previsto, lo strumento di adesione al trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Parigi, 18 aprile 1951).

Pertanto il trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica con atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ed atto finale, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985, è entrato in vigore per i dodici Stati firmatari il 1° gennaio 1986.

86A0338

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Mira, Melfi, Matenano, Cerreto d'Esi e Ripatransone

Con decreto interministeriale n. 256 in data 30 dicembre 1985 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex forte Poerio sito nel comune di Mira - Oriago, riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 27, mappali A, n. 148 e n. 149, per una superficie complessiva di Ha 7.30.10.

Con decreto interministeriale n. 257 in data 30 dicembre 1985 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono T.S.N. di Melfi (Potenza) riportato nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita 8317, foglio di mappa n. 53, particella n. 94, della superficie di are 73,53.

Con decreto interministeriale n. 258 in data 30 dicembre 1985 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno di S. Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 13, particella n. 44, della superficie di mq 6.210.

Con decreto interministeriale n. 259 in data 30 dicembre 1985 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno di Cerreto d'Esi (Ancona) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 15, particella n. 291, della superficie di mq 3.724.

Con decreto interministeriale n. 260 in data 30 dicembre 1985 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno di Ripatransone (Ascoli Piceno) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 34, particelle n. 103 e n. 104, della superficie di mq 7.070.

86A0330

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 28 novembre 1985 la società cooperativa edilizia « Della Speranza interprovinciale » - Soc. coop. a r.l., in Sassari, costituita per rogito notaio dott. Mario Demartini il 29 maggio 1971 repertorio n. 106473, reg. soc. n. 2033/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Erasmo Meloni.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1985 la Società cooperativa artigiana fra magliaie Sebastiano Satta a r.l., in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino il 29 settembre 1971, rep. n. 47563, reg. soc. n. 1275/1971, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Antonio Enna.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1985 la società cooperativa «Compagnia Nuovo Teatro - Società coop. a r.l.», in Roma, costituita per rogito notaio dott. Carlo Raiti il 20 settembre 1971, rep. n. 31917, reg. soc. n. 3121/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Monzini.

85A8025

MINISTERO DEL TESORO

N. 9

Corso dei cambi del 15 gennaio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1683,50	1683,50	1683,40	1683,50	1683,45	1683,45	1683,40	1683,50	1683,50	1683,50
Marco germanico	681,90	681,90	681,95	681,90	682 —	681,90	681,90	681,90	681,90	681,90
Franco francese	222,39	222,39	222,35	222,39	222,25	222,34	222,29	222,39	222,39	222,39
Fiorino olandese	605,65	605,65	605,85	605,65	605,75	605,62	605,80	605,65	605,65	605,65
Franco belga	33,383	33,383	33,40	33,383	33,35	33,38	33,39	33,383	33,383	33,38
Lira sterlina	2420,75	2420,75	2423 —	2420,75	2421 —	2420,87	2421 —	2420,75	2420,75	2420,75
Lira irlandese	2093,60	2093,60	2092 —	2093,60	2093 —	2093,05	2092,50	2093,60	2093,60	—
Corona danese	186,65	186,65	186,75	186,65	186,75	186,66	186,67	186,65	186,65	186,65
Dracma	11,251	11,251	11,24	11,251	—	—	11,25	11,251	11;251	—
E.C.U.	1489,40	1489,40	1490 —	1489,40	1489,28	1489,28	1489,17	1489,40	1489,40	1489,40
Dollaro canadese	1194,60	1194,60	1196 —	1194,60	1194,50	1194,60	1194,60	1194,60	1194,60	1194,60
Yen giapponese	8,305	8,305	8,31	8,305	8,305	8,30	8,309	8,305	8,305	8,30
Franco svizzero	806,50	806,50	806,90	806,50	806,50	806,45	806,40	806,50	806,50	806,50
Scellino austriaco	97,06	97,06	97,05	97,06	97 —	97,06	97,06	97,06	97,06	97,06
Corona norvegese	221,15	221,15	221,25	221,15	221,25	221,22	221,30	221,15	221,15	221,15
Corona svedese	220,61	220,61	220,50	220,61	220,50	220,57	220,53	220,61	220,61	220,60
FIM	309,38	309,38	309,25	309,38	309 —	309,34	309,30	309,38	309,38	—
Escudo portoghese	10,60	10,60	10,61	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
Peseta spagnola	10,948	10,948	10,945	10,948	11 —	10,94	10,94	10,948	10,948	10,94
Dollaro australiano	1167 —	1167 —	1166 —	1167 —	1165 —	1165,70	1166,20	1167 —	1167 —	1167 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1986

Dollaro USA	1683,45
Marco germanico	681,90
Franco francese	222,34
Fiorino olandese	605,725
Franco belga	33,386
Lira sterlina	2420,875
Lira irlandese	2093.05
Corona danese	186,66
Dracma	11,25
E.C.U.	1489,28
Dollaro canadese	1194,60
Yen giapponese	8,307
Franco svizzero	806,45
Scellino austriaco	97,06
Corona norvegese	221,225
Corona svedese	220,57
FIM	309,34
Escudo portoghese	10,60
Peseta spagnola	10,944
Dollaro australiano	1166,60

Media dei titoli del 15 gennaio 1986

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	55,550
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,825
» 6% » » 1972-87	91,375
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,375
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,250
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,500
» » » » 1- 5-1982/86	100,450
» » » » 1- 6-1982/86	100,900
» » » » 1- 7-1982/86	101,075
» » » » 1- 7-1983/86	100,425
» » » » 1- 8-1982/86	100,800
» » » » 1- 8-1983/86	100,250
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1- 9-1983/86	100,400
» » » » 1-10-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1-11-1982/86	101,075
» » » » 1-12-1982/86	101,050
» » » » 1- 1-1983/87	101,775
» » » » 1- 2-1983/87	101,875
» » » » 1- 3-1983/87	101,725
» » » » 1- 4-1983/87	101,400
» » » » 1- 5-1983/87	101,400
» » » » 1- 6-1983/87	101,650
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,925

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,825
» » » » 1- 3-1984/88	100,125
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	102,55
» » » » 1- 8-1983/88	102,175
» » » » 1- 9-1983/88	102,100
» » » » 1-10-1983/88	102,200
» » » » 1-11-1983/90	103,875
» » » » 1-12-1983/90	103,875
» » » » 1- 1-1984/91	104,050
» » » » 1- 2-1984/91	103,750
» » » » 1- 3-1984/91	101,875
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,825
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	101,250
» » » » 1- 8-1984/91	101 —
» » » » 1- 9-1984/91	100,800
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100,800
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1992	99,850
» » » » 1- 2-1992	97,600
» » » » 1- 2-1995	98,750
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	100,250
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,250
» » » 13,50% 1-10-1986	100,700
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,600
» » » 12 % 1- 2-1988	98,325
» » » 12 % 1- 3-1988	98,650
» » » 12,25% 1- 5-1988	98,475
» » » 12,50% 1- 7-1988	99,325
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	117,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	115,950
» » » » 1983/90 11,50%	113,650
» » » » 1984/91 11,25%	110,250
» » » » 1984/92 10,50%	109,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M15016

MINISTRO PER L'ECOLOGIA

Integrazione dei criteri di attuazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Scarichi in mare libero. (Deliberazione 7 gennaio 1986).

IL MINISTRO PER L'ECOLOGIA
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento:

Vista la propria delibera 26 luglio 1978, con la quale sono stabiliti i criteri di attuazione dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, *riguardante la disciplina degli scarichi in mare libero*, e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Considerata l'opportunità di modificare la disciplina delle *condizioni di scarico di rifiuti nel mare*, alla luce della intervenuta regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dettata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e di realizzare una più efficace tutela dell'ambiente marino;

Vista la decisione assunta nella riunione del 20 novembre 1985;

Delibera:

Fatte salve le disposizioni della delibera 26 luglio 1978 che reca i «Criteri di attuazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Scarichi in mare libero» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978) e successive modifiche e integrazioni, è vietato lo scarico deliberato nel mare dei rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1986

Il Presidente: ZANONE

NOTE

Note alle premesse:

— Il Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, al tempo operante presso il Ministero dei lavori pubblici, con la delibera 26 luglio 1978 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978) ha fissato i criteri di attuazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, relativamente alle immissioni di rifiuti in mare libero; gli stessi criteri sono stati modificati con la delibera adottata dallo stesso Comitato (presieduto dal Ministro per l'ecologia) il 27 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 1° ottobre 1984).

— La legge 24 dicembre 1979, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 29 dicembre 1979, reca modificazioni e integrazioni alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1983, reca norme per la difesa del mare.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982, contiene la regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

86A0382

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione del piano decennale di interventi nel settore delle autostrade in concessione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale;

Visto in particolare l'art. 2, quarto comma, della citata legge che prevede che il piano stesso venga sottoposto, prima della presentazione alle Camere, al parere del CIPE;

Vista la legge 3 ottobre 1985, n. 526, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione;

Tenute presenti le indicazioni sulle priorità e i criteri per la formulazione di un programma triennale date dall'art. 6 della citata legge 3 ottobre 1985, n. 526;

Vista la nota dell'ANAS 18 settembre 1985, n. 1208, con la quale viene trasmesso il piano di interventi nel settore delle autostrade in concessione integrativo del piano decentrato della viabilità di grande comunicazione e le successive note integrative;

Vista la propria precedente delibera del 28 marzo 1985;

Considerato che il piano decennale di intervento nel settore delle autostrade in concessione investe politiche generali del comparto trasporti da coordinare nell'ottica degli obbiettivi previsti nel piano generale trasporti;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera

l'approvazione nelle linee generali del piano decennale di interventi nel settore delle autostrade in concessione, come parte del piano decennale di grande comunicazione dell'ANAS da raccordare con le scelte di attuazione del piano generale trasporti approvato dal CIPE nella seduta del 31 ottobre 1985.

L'ammontare degli investimenti delle prime due fasi, quantificati nel piano in lire miliardi 10.057, a prezzi 1985, viene stimato — tenuto conto della rivalutazione tecnico-economica del costo nonchè del tasso programmatico di inflazione presumibile per il decennio considerato — in lire 17.684 miliardi, a fronte del quale viene stimato in lire 11.984 miliardi il presumibile onere a carico dello Stato.

Al fine di ridurre l'onere a carico dello Stato per il finanziamento del piano autostradale, il Ministro dei lavori pubblici è invitato, in attuazione del terzultimo comma dell'art. 15 della legge n. 531/82, a procedere alla ristrutturazione del sistema tariffario di pedaggio e ad adoperarsi affinchè la politica tariffaria in materia autostradale miri a garantire tariffe adeguate.

In uno con la relazione di cui all'ultimo capoverso della delibera 28 marzo 1985, il Ministro dei lavori pubblici riferirà sull'attuazione del presente piano nei termini già previsti dalla citata delibera.

Roma, addì 19 dicembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

86A0281

Schema di riparto di fondi regionali alle regioni Basilicata, Campania e Puglia ed alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma secondo, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, che, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge n. 219, con un'autorizzazione di spesa per gli esercizi 1986 e 1987 rispettivamente di lire 1.800 miliardi e lire 1.700 miliardi;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1984, n. 888, che per l'esercizio di competenza 1985, reca, per le finalità di cui alla richiamata legge 14 maggio 1981, n. 219, lo stanziamento di lire 1.950 miliardi;

Visto il medesimo art. 11, comma 11, della richiamata legge finanziaria n. 887/1984 che demanda al CIPE la ripartizione del fondo ex art. 3 della legge n. 219/1981, con riferimento al triennio 1985-87;

Vista la propria precedente delibera in data 3 aprile 1985 che approva la proposta di riparto, articolata per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 presentata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e provvede contestualmente ad assegnare le risorse finanziarie ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia;

Vista la nota n. 198/Gab. in data 25 ottobre 1985 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale viene proposta l'attribuzione delle disponibilità finanziarie alle regioni Basilicata, Campania e Puglia ed alle amministrazioni centrali dello Stato;

Considerato che sono ancora da ripartire fondi residui degli anni 1982, 1983 e 1984 della legge n. 219/1981 ammontanti complessivamente a L. 80.676.197.500 comprensivi dell'assegnazione di lire 4 miliardi, di cui alla delibera 29 luglio 1982, per le esigenze di cui all'art. 26 e che pertanto le disponibilità finanziarie per l'anno 1985 — ancora da ripartire — ammontano a complessive lire 520.260,197.500 milioni;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Sono approvate, nel quadro delle disponibilità finanziarie, ivi compresi i fondi residui di cui alla premessa, le assegnazioni alle regioni Basilicata, Campania e Puglia ed alle amministrazioni statali interessate, per i programmi di interventi così come di seguito indicate:

	(In milioni di lire)			
	Totale	1985	1986	1987
Alla regione Basilicata ripartiti come indicato nell'allegato prospetto *A*, costituente parte integrante della presente delibera	76.925,000	27.524,000	25.406,000	23.995,000
Alla regione Campania ripartiti come indicato nell'allegato prospetto *B*, costituente parte integrante della presente delibera	331.318,000	118.545,000	109.426,000	103.347,000
Alla regione Puglia per gli interventi di cui agli articoli 8, 22 e 23 della legge n. 219/81	9.824,000	3.515,000	3.245,000	3.064,000
Alle amministrazioni centrali dello Stato ripartiti come indicato nell'allegato *C*, costituente parte integrante della presente delibera	253.551,197.500	147.301,197.500	57.500,000	48.750,000
Al Ministro per il coordinamento della protezione civile, delegato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 23 della legge n. 219/81	203.125,000	20.000,000	70.000.000	113.125.000
Al Ministro per il coordinamento della protezione civile, delegato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge n. 219/81	400.000,000	199.375,000	127.500,000	73.125,000
Per gli interventi di cui all'art. 24	10.000,000	—	5.000,000	5.000,000
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica per gli interventi di cui all'art. 26 della legge n. 219/81	4.000.000	4.000,000	—	—
Totale generale	1.278.890,563.500	520.260,197.500	398.017,000	307.406,000

Sono riconfermate, e come tali risultano assegnate, le quote annuali di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche della Ba Campania e Puglia, così come indicato nel prospetto *C* allegato alla delibera del 3 aprile 1985.

Resta confermato che le assegnazioni per gli interventi di cui all'art. 23 sono comprese nelle assegnazioni effettuate a favore delle regi Ministro delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 21 per quanto attiene alle rispettive competenze proprie in materia attuat articoli 22 e 21.

Le amministrazioni e gli enti interessati riferiranno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sullo stato di attuaz programmi finanziati, entro la data del 31 gennaio 1986, al fine di consentire il necessario coordinamento e l'adempimento di cui all'art. 69 de n. 219/81.

Le determinazioni delle ulteriori assegnazioni potranno essere assunte dal CIPE solo successivamente alla presa di conoscenza, da p Comitato stesso, dello stato di attuazione di cui sopra.

Il Presidente delegato: ROM

ALLE

REGIONE BASILICATA

(In milioni di lire)

	Totale	1985	1986
Programma di competenza della regione:			
Interventi di cui al titolo II, capo I, ed ai titoli IV e VII della legge n. 219/81:			
1. Consolidamento abitati	*17.783*	*4.697*	*6.606*
2. Fondo da ripartire tra le unità sanitarie locali per interventi di edilizia sanitaria:	*5.000*	*1.500*	*1.500*
ULSS n. 1 - Vulture	2.500	750	750
ULSS n. 2 - Potentino	2.500	750	750
3. Fondo regionale da assegnare agli IACP:	*8.515*	*3.500*	*2.800*
IACP di Potenza	6.515	2.500	1.800
IACP di Matera	2.000	1.000	1.000
4. Leggi regionali numeri 40/82 e 25/83	*1.500*	*300*	*500*
Interventi di cui al titolo III della legge n. 219/81:			
5. Attività produttive di cui agli articoli 22 e 23 della legge n. 219/81	*1.000*	*300*	*300*
Interventi di competenza delle province:	*3.500*	*1.500*	*1.500*
6. Provincia di Potenza	2.500	1.000	1.000
Provincia di Matera	1.000	500	500
Interventi di competenza comunale:			
7. Comune di Acerenza per gli interventi di cui all'articolo 3-*undicies* della legge n. 883/82	*1.527*	*1.527*	—
Programma di competenza delle comunità montane:			
8. Sistemazioni idrogeologiche di cui all'art. 31 della legge n. 219/81:	*2.100*	*700*	*700*
Comunità montana del Marmo	750	250	250
Comunità montana del Melandro	750	250	250
Comunità montana del Vulture	600	200	200
9. Interventi di cui all'art. 18 della legge n. 219/81:	*36.000*	*13.500*	*11.500*
Vulture	3.600	1.300	1.150
Alto Bradano	1.100	400	400
Marmo Platano	3.700	1.400	1.200
Melandro	4.100	1.600	1.244
Alto Basento	7.600	2.800	2.500
Alto Sauro-Camastra	1.800	700	600
Alto Agri	5.800	2.200	1.800
Medio Agri	700	250	200
Lagonegrese	400	150	130
Medio Sinni	600	200	176
Sarmento	500	200	200
Medio Basento	1.200	450	400
Basso Sinni	400	150	100
Consorzio dei comuni non montani del Materano	4.500	1.700	1.400
Totale generale	*76.925*	*(*) 27.524*	*25.406*

(*) Di cui lire 1.643,634 milioni a valere sui residui relativi all'anno 1983 e lire 25.880,366 milioni a valere sui residui relativi all'anno 19

ALLEGATO *B*

REGIONE CAMPANIA

	(In milioni di lire)			
	Totale	1985	1986	1987
Programma di competenza della regione:				
Interventi di cui al titolo II, capo I, ed ai titoli IV e VII della legge n. 219/81:				
1. Servizio demanio e patrimonio (ricostruzione e riparazione edifici regionali)	*1.500*	*500*	*500*	*500*
2. Servizio agricoltura (art. 31 della legge n. 219/81)	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
3. Assistenza tecnica (art. 60 della legge n. 219/81)	*18.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4. Fondo regionale da assegnare agli IACP:	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
IACP di Avellino	12.000	4.000	4.000	4.000
IACP di Salerno	7.500	2.500	2.500	2.500
IACP di Napoli	3.000	1.000	1.000	1:000
IACP di Benevento	4.500	1.500	1.500	1.500
IACP di Caserta	3.000	1.000	1.000	1.000
5. *Programma di competenza delle province:*				
Amministrazione provinciale di Napoli	9.000	5.000	2.000	2.000
Amministrazione provinciale di Avellino	10.500	3.500	3.500	3.500
Amministrazione provinciale di Salerno	4.500	1.500	1.500	1.500
Amministrazione provinciale di Benevento	4.500	1.500	1.500	1.500
Amministrazione provinciale di Caserta	3.000	1.000	1.000	1.000
Totale	*31.500*	*12.500*	*9.500*	*9.500*
6. *Ulteriori programmi di competenza dei comuni:*				
Comune di Napoli: riattazione e riparazione di edilizia privata	60.000	20.000	20.000	20.000
Comune di S. Cipriano Picentino (Salerno): reintegro fondi utilizzati per la esecuzione di lavori di urbanizzazione primaria ed acquisizione aree destinate a strutture prefabbricate donate	340	340	—	—
Comune di Ariano Irpino: ricostruzione ospizio Francesco Capezzuti	1.000	1.000	—	—
Totale	*61.340*	*21.340*	*20.000*	*20.000*
7. *Programma di competenza delle comunità montane:*				
Comunità montana Alta Irpinia	1.200	400	400	400
Comunità montana Alto e Medio Sele	1.200	400	400	400
Comunità montana Irno	1.200	400	400	400
Comunità montana Tanagro	1.200	400	400	400
Comunità montana Terminio Cervialto	1.200	400	400	400
Totale	*60.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
Totale generale	*154.340*	*(*) 54.340*	*50.000*	*50.000*

(*) Di cui lire 4.925 milioni a valere sui residui relativi all'anno 1982, lire 28.075 milioni a valere sui residui relativi all'anno 1983 e lire 20.152,197 milioni a valere sui residui relativi all'anno 1984.

N.B. — *Le restanti somme di lire 64.205 milioni per il 1985, lire 59.426 per il 1986, lire 53.347 milioni per il 1987 verranno ripartite con successiva deliberazione.*

ALLEGATO C

RIPARTO TRIENNALE 1985-1987

Assegnazioni alle amministrazioni centrali dello Stato

	(In milioni di lire)			
	Totale	1985	1986	1987
Ministero per i beni culturali	85.700	42.170	39.030	4.500
Per interventi di competenza in provincia di:				
Avellino	35.500	25.800	6.650	3.050
Salerno	15.300	12.400	1.450	1.450
Napoli	8.150	2.700	5.450	—
Potenza	23.190	1.270	21.920	—
Matera	3.560	—	3.560	—
Ministero della pubblica istruzione:	67.743,634	23.493,634	—	44.250,000
Università di Napoli (ricostruzione)	34.000	12.000	—	22.000
Università di Salerno (ricostruzione)	1.900	1.900	—	—
Università di Salerno (nuove opere)	9.843,634	—	—	9.843,634
Università della Basilicata (nuove opere)	22.000	9.593,634	—	12.406,366
Ministero dei lavori pubblici	82.550	65.080	17.470	—
Per interventi in edilizia demaniale in provincia di:				
Avellino	18.000	13.000	5.100	—
Benevento	5.100	3.550	1.550	—
Caserta	11.550	7.450	4.100	—
Napoli	20.900	16.500	4.400	—
Salerno	6.100	4.400	1.700	—
Potenza	5.800	5.180	620	—
Matera	15.000	15.000	—	—
Per gli interventi di cui all'art. 13 della legge n. 80/84 di competenza del provveditorato alle opere pubbliche della regione Campania	17.557,563.500	16.557,563.500	1.000	—
Totale generale	253.551,197.500	·147.301,197.500	57.500	48.750

85A7544

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 1985, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 142,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1985 rispetto a dicembre 1984 risulta pari a più 8,6 (ottovirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1985 rispetto a dicembre 1983 risulta pari a piu 18,1 (diciottovirgolauno).

86A0411

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di settanta allievi all'Accademia della Guardia di finanza per l'anno accademico 1986-87

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e 10 maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1975, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68 e 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sull'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto per l'anno accedemico 1986-87 un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di settanta allievi al primo anno dell'86° corso dell'Accademia della Guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento della idoneità fisio-psichica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della Guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso:

a) i sottufficiali del Corpo in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

1) alla data del 31 dicembre 1986 non abbiano superato il 28° anno di età;

2) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

3) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e di carattere, per precedenti disciplinari e di servizio;

b) i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:

1) siano nati dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968;

2) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

3) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

4) non siano stati dimessi — anche se a domanda — dall'Accademia del Corpo in ogni caso ovvero da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

5) non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello *status* di ufficiale della Guardia di finanza.

Tutti gli aspiranti devono inoltre:

a) possedere o essere in grado di conseguire nell'anno scolastico 1985-86 il diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale;

b) essere celibi o vedovi e comunque senza prole.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (i militari del Corpo possono presentare l'istanza in carta semplice), firmata dall'interessato e controfirmata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita (i militari devono indicare anche il grado rivestito nonché il comando cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile;
d) il comune nelle cui liste elettorali é iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
f) il titolo di studio di cui é in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;
g) il distretto militare di appartenenza;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente notificata al comando generale ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del concorrente ai fini del servizio militare.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del concorrente militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, o che abbiano concorso alla leva di mare.

Art. 6.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla prova scritta di cui al successivo art. 15 dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità stessa i seguenti documenti:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, reso e sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;
b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso;

c) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;
foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;
certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;
e) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.
I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;
g) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;
h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non é ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;
i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia in qualità di allievo;
l) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1987. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1987, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

Non é ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione é rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *d), e), f)* e *g)*, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a), e), f), g)* ed *h)* devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *d)* se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i certificati comprovanti il possesso dei titoli preferenziali nonché i documenti di cui alle lettere *a), d), e), f)* e *g)* a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato o nel Corpo degli agenti di custodia, nonché quelli in servizio di ruolo nell'amministrazione statale, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a)* del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che, regolarmente convocato non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica preliminare, per la visita medica di revisione o per l'esame scritto ovvero per l'esame psicotecnico, l'esperimento di educazione fisica, le prove orali e la visita medica di controllo, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.

Art. 10.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 11.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b)* del precedente art. 7, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il centro reclutamento Guardia di finanza, in Roma.

I concorrenti che entro il 10 maggio 1986 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla predetta visita medica sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando generale della Guardia di finanza entro il giorno successivo;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica;

d) visita medica di controllo prima dell'inizio del corso.

Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione può essere presentata al presidente della predetta sottocommissione ovvero presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica, o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b), c)* e *d)* e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 12.

Requisiti fisio-psichici

Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti fisio-psichici dei concorrenti hanno il compito di selezionare elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che come tali siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, che siano in ogni caso esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben assolvere tutti i compiti affidati al Corpo.

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a metri 1,68;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie «maggiore» delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive «a tempiali».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. la dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
oftalmico;
dell'urina ed eventualmente quello per la determinazione della glicemia e dell'azotemia;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti idonei alle prove orali di cui al successivo art. 19 sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue, che, se positiva, comporterà l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di test di livello e di personalità ed in eventuali colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in altro, salto in lungo, corsa piana metri 100, corsa piana metri 1000, arrampicata alla fune.

Art. 13.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 11, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 14.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 11, lettera *a)*, e quelli dichiarati idonei alla eventuale visita di revisione.

Art. 15.

Data della prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e a Lido di Ostia (Roma) presso la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 18, il giorno 28 maggio 1986. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore di secondo grado.

Al momento della comunicazione del giudizio di idoneità alla visita medica preliminare o della eventuale visita di revisione di cui al precedente art. 11, ai candidati sarà notificata la sede presso la quale dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 8 e 11, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta a Lido di Ostia (Roma) presso la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza, entro le ore 8 del giorno indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 16.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *d)* del precedente art. 7.

La sottocommmissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 18.

Esame psicotecnico ed esperimento di educazione fisica

I candidati che conseguono l'idoneità alla prova scritta saranno convocati presso il centro reclutamento Guardia di finanza, in Roma, per essere sottoposti agli accertamenti di cui al precedente art. 11, lettere *b)* e *c)*. Se idonei ai predetti accertamenti saranno ammessi a sostenere le prove orali.

Art. 19.

Prove orali

Le prove orali avranno luogo davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *d)*, e consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

Art. 20

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 21

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 20 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di controllo prevista alla lettera *d)* del precedente art. 11.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a rivestire il grado di sottotenente, e anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di esserne dimessi per rinuncia al corso stesso.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia per la frequenza del corso.

Art. 22.

Trattamento economico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza sarà corrisposta la paga giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440.

La corresponsione della paga sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal comando generale della Guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 100.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 150.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 50.000 ciascuna.

Art. 23.

Trattamento degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1986
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 9

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) .... nato a .... il .... domiciliato a .... (c.a.p. ....) provincia di .... in via .... n. ...., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di settanta allievi all'86° corso dell'Accademia della Guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) ....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di .... presso l'istituto di ....;

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di .... o ufficio di leva di .... o capitaneria di porto di ....;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) ....;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a .... (c.a.p. ....); provincia di .... via .... n. ....

Data, ...

Controfirme (6) Il candidato

....

Visto per l'autenticità delle firme (7) ....

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello). I militari devono indicare anche il proprio grado ed il comando cui sono in forza.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente e la qualifica rivestita, ecc.

(6) È obbligatoria da parte dei genitori o del genitore esercente la podestà o del tutore qualora il candidato sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

STORIA
(prova orale)

I nuovi orientamenti politici di reazione alla Restaurazione ed alla Santa Alleanza e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Gli avvenimenti politici in Italia nel periodo 1821-1848 (cenni).

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La concessione degli Statuti negli Stati preunitari. Lo Statuto albertino e sua evoluzione. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

La struttura costituzionale del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico sociali. La terza guerra di indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale. Il problema del pareggio del bilancio.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914; lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo Giolitti. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace. Nuovi ordinamenti costituzionali. Nascita dei movimenti autoritari.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Principi ispiratori e lineamenti essenziali della Costituzione. Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato. Gli organi costituzionali.

Il procedimento di formazione delle leggi. Rappresentanza politica ed elezioni. Gli Enti autarchici territoriali (regioni, province, comuni).

Lo sviluppo economico in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Il miracolo economico.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Il fondo monetario internazionale, l'ONU, la NATO, il Patto di Varsavia.

Realizzazioni comunitarie in Europa. La CEE, la CECA, l'EURATOM.

L'Europa Occidentale e l'America Settentrionale dal 1945 al 1983.

L'Europa Orientale dal 1945 al 1983.

L'evoluzione del Centro e Sud America dal 1945 al 1983.

Il Medio Oriente.

L'Estremo Oriente dal 1945 al 1983.

L'Africa dal 1945 al 1983. La fine del colonialismo.

GEOGRAFIA
(prova orale)

Elementi di geografia economica

Le condizioni naturali dell'attività economica. Distribuzione della flora e della fauna sulla terra.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.

Distribuzione territoriale dell'industria elettronica: suo sviluppo negli ultimi 30 anni. Produzione e consumo.

Le correnti del turismo internazionale.

L'Italia

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo (con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico) dell'Italia in generale e delle singole regioni italiane in particolare.

Mari, coste e idrografia dell'Italia in generale e delle singole regioni italiane in particolare.

Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia in generale e delle singole regioni italiane in particolare: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica dei Paesi confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia) e dei Paesi della CEE.

MATEMATICA
(prova orale)

Aritmetica ed algebra

Regole di ripartizione semplice, diretta ed inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio.

Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio $x - a$.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.

Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di una funzione: equazione della retta, della parabola, dell'iperbole.

Geometria

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Matematica finanziaria e attuariale

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata; media geometrica.

Annualità. Ammortamento finanziario.

Calcolo combinatorio. Propabilità.

Trigonometria

Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° - 45° - 18°).

Formule di addizione, di duplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

TESI DELLE PROVE ORALI

I. - *Storia*

1. Gli avvenimenti politici in Italia nel periodo 1821-1848 (cenni).

Le riforme costituzionali negli Stati italiani.
Il governo Giolitti.
La proclamazione della Repubblica italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.
L'Europa occidentale e l'America Settentrionale dal 1945 al 1983.
Il Fondo monetario internazionale.

2. Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione degli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.

Lo Statuto albertino e sua evoluzione.
L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze.
Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. L'ONU.
Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato italiano.

3. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani.
La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale. Nuovi ordinamenti costituzionali. Nascita dei movimenti autoritari.
Il Medio Oriente.
Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. La NATO.
Gli organi costituzionali della Repubblica italiana.

4. I nuovi orientamenti politici di reazione alla Restaurazione ed alla Santa Alleanza e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

La struttura costituzionale del Regno d'Italia.
Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.
La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.
La Resistenza e la Lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.
L'Europa Orientale dal 1945 al 1983.
Il Patto di Varsavia.
Il procedimento di formazione delle leggi.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).

La concessione degli Statuti negli Stati preunitari.
Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie. Il problema del pareggio del bilancio.
Realizzazioni comunitarie in Europa. La CEE.
Rappresentanza politica ed elezioni in Italia.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
La questione sociale nel secolo XIX.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
Realizzazioni comunitarie in Europa. La CECA e l'EURATOM.
Gli organi costituzionali della Repubblica italiana.

7. Lo Statuto albertino e sua evoluzione.

La terza guerra d'indipendenza italiana.
La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale. Nuovi ordinamenti costituzionali. Nascita dei movimenti autoritari.
La resistenza e la lotta di liberazione (1943-1945). La proclamazione della Repubblica italiana.
L'evoluzione del Centro e Sud America dal 1945 al 1983.
Gli enti autarchici territoriali (regioni, province, comuni).

8. Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.

La struttura costituzionale del regno d'Italia.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.
Il Medio Oriente.
Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.

Lo Statuto albertino e sua evoluzione.
Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.
L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: lo sviluppo economico e l'incremento demografico.
L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-39).
L'Estremo Oriente dal 1945 al 1983.
Gi organi costituzionali della Repubblica italiana.

10. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.

Le riforme costituzionali negli Stati preunitari.
Le riforme costituzionali dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.
Lo sviluppo economico in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Il miracolo economico.
L'Africa dal 1945 al 1983. La fine del colonialismo.
Il procedimento di formazione delle leggi.

II. - *Geografia*

1. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.
Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.
Configurazione fisica e fisionomia economica del Piemonte e della Sardegna.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Distribuzione della flora e della fauna sulla terra.

Distribuzione territoriale dell'industria elettronica: suo sviluppo negli ultimi 30 anni. Produzione e consumo.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Sicilia e della Valle d'Aosta.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa, con particolare riferimento alla Repubblica Federale di Germania.

3. Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Forme di organizzazione politica.

Le correnti del turismo internazionale.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Lombardia e della Calabria.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Inghilterra.

4. Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.

Mari, coste e idrografia d'Italia.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica del Trentino-Allto Adige e della Puglia.
Configurazione fisica e fisionomia economica del Belgio e del Lussemburgo.

5. Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.
Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.
Il rilievo in Italia con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica e fisionomia economica del Veneto e della Basilicata.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Grecia.

6. Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.
Distribuzione territoriale dell'industria elettronica: suo sviluppo negli ultimi 30 anni. Produzione e consumo.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica del Friuli-Venezia Giulia e della Campania.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Olanda.

7. Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.
Le correnti del turismo internazionale.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica dell'Abruzzo e del Molise.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Europa, con particolare riferimento alla Danimarca.

8. Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.
Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Liguria e del Lazio.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9. Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica dell'Emilia-Romagna e delle Marche.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Irlanda.

10. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
I rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Toscana e dell'Umbria.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Spagna.

III. - *Matematica*

1. Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

2. Scomposizioni in fattori.
Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di addizione degli archi.

3. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

4. Regole di riparazione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e poligoni.
Funzione di una variabile. Equazione della retta e sua rappresentazione grafica.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° - 45° - 18°).

5. Regola di ripartizione composta.
Operazioni su radicali.
Equazioni di 2° grado. Problemi di 2° grado.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

6. Problemi del 3 composto.
Scomposizione in fattori.
Funzione di una variabile. Equazione dell'iperbole e sua rappresentazione grafica.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

7. Divisibilità del binomio $x - a$.
Funzione di una variabile. Equazione della parabola e sua rappresentazione grafica.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° - 45° - 18°).

8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Potenze con esponente razionale. Logaritmi.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Esercizi di calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Formule di addizione degli archi.

9. Scomposizione in fattori.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

10. Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

86A0296

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Trento.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Trento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo i candidati debbono dichiarare:

1) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1 del presente decreto;

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nelle domande, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminino la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del termine innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica, costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11.

I concorrenti ha abbiano superato la prova pratica di dattilografia e intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2. lettera *D);*

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g),* nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonché di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 15.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Trento il giorno 15 marzo 1986 con inizio alle ore 8.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 28 febbraio 1986 sarà data comunicazione dei locali in cui si svolgerà la predetta prova.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della prova scritta.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni di cui all'art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al primo comma, presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia, saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 163

ALLEGATO C

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (1) ....
in .... (provincia di ....)
via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Trento, indetto con D.P. 31 dicembre 1985.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) ....;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso .... sito in .... via .... n. ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere la sede indicata all'art. 1.

Data, ...

Firma ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ed eventuale recapito telefonico..................

Visto: si autentica la firma del sig. ....
.... (5)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A0260

Modificazioni al concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare a Trento.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Trento;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto del commissario del Governo per la provincia di Trento n. 1514/GAB del 10 ottobre 1985 con il quale, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è stato determinato il contingente di personale bilingue per l'ufficio di controllo della Corte dei conti con sede in Trento, per la parte impegnata nel controllo sugli atti e rendiconti della regione;

Ritenuto, sulla base di quanto disposto nel predetto decreto commissariale, di dover attribuire, nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti da destinare all'ufficio di controllo sopra menzionato, due posti ai candidati in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca;

Ritenuto di dover modificare alcune disposizioni del già citato decreto 16 aprile 1985;

Considerata l'esigenza di riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in questione, anche in considerazione dell'esiguo numero di quelle pervenute;

Ritenuto, infine, di dover far salve le domande di ammissione già prodotte dai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

I due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto presidenziale del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1985, sono destinati all'ufficio di controllo sugli atti e sui rendiconti della regione e della provincia con sede in Trento.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Le stesse, redatte su carta da bollo da L. 3000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono fatte salve le domande tempestivamente inoltrate dai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, ai sensi del citato decreto presidenziale 16 aprile 1985.

Art. 3.

Tutti i candidati hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia in lingua italiana che in quella tedesca. A tal fine i medesimi candidati, entro il termine fissato nel precedente articolo, debbono indicare espressamente la lingua prescelta, specificando, altresì, di esssere disposti a raggiungere l'ufficio di controllo della Corte dei conti sugli atti e sui rendiconti della regione e della provincia con sede in Trento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Trento il giorno 15 marzo 1986 con inizio alle ore 8.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 28 febbraio 1986 sarà data comunicazione dei locali in cui si svolgerà la predetta prova.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della prova scritta.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 16

86A0261

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 78

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 78, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero, disciplina: chirurgia generale;
un posto di primario ospedaliero, disciplina: medicina generale;
un posto di primario ospedaliero, disciplina: ostetricia e ginecologia;
un posto di primario ospedaliero, disciplina: radiologia diagnostica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, disciplina: chirurgia generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, disciplina: laboratorio analisi;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, disciplina: medicina generale;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, disciplina: ostetricia e ginecologia;
quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, disciplina: psichiatria;
un posto di assistente medico, disciplina: cardiologia;
un posto di assistente medico, disciplina: igiene e sanità pubblica;
due posti di assistente medico, disciplina: laboratorio analisi;
tre posti di assistente medico, disciplina: base;
un posto di assistente medico, disciplina: medicina generale;
quattro posti di assistente medico, disciplina: ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente medico, disciplina: psichiatria;
un posto di assistente medico, disciplina: radiologia diagnostica;
un posto di veterinario coadiutore;
quattro posti di veterinario collaboratore;
sei posti di psicologo collaboratore;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di operatore professionale dirigente, qualifica: capo servizi sanitari ausiliari;
quindici posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (I. P. coord.), qualifica: capo sala;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore, qualifica: ostetrica;
cinquanta posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore, qualifica: infermiere professionale;
undici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore, qualifica: tecnico sanitario di radiologia medica;
sette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore, qualifica: tecnico sanitario di laboratorio analisi;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore, qualifica: terapista della riabilitazione;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore, qualifica: assistente sanitaria;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore, qualifica: educatore professionale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore, qualifica: logopedista.

Ruolo tecnico:

due posti di assistente sociale collaboratore;
un posto di assistente tecnico, qualifica: tecnico d'igiene.

Ruolo amministrativo:

tre posti di assistente amministrativo;
un posto di assistente amministrativo C.E.D.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vigevano (Pavia).

86A0307

Avvisi pubblici, per chiamata diretta, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 78

Sono indetti avvisi pubblici, per chiamata diretta, presso l'unità sanitaria locale n. 78, a:

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico-coordinatore servizio cucina;

tre posti di operatore tecnico-operaio specializzato portiere centralinista;

un posto di operatore tecnico-operaio specializzato lavanderia.

Ruolo amministrativo:

quattro posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vigevano (Pavia).

86A0308

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ad avvisi pubblici, per chiamata diretta, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 78.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione agli avvisi pubblici, per chiamata diretta, presso l'unità sanitaria locale n. 78, a:

tre posti di operatore tecnico-operaio specializzato guardaroba;

un posto di operatore tecnico-operaio specializzato fuochista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vigevano (Pavia).

86A0309

REGIONE VENETO

Concorso a tre posti di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e della produzione animale, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e della produzione animale presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. n. 33 in Villafranca di Verona.

86A0349

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

un posto di coadiutore sanitario - medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di coadiutore sanitario - medicina del lavoro;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - pediatria;
un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Carpi (Modena).

86A0320

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
sedici posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - ortopedia e traumatologia;
cinque posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - anestesia e rianimazione;
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - radiologia diagnostica;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

L'ammissione al concorso è riservata agli assistenti della disciplina ed agli ispettori sanitari, in servizio alla data del 24 giugno 1981 presso l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Istituti ortopedici Rizzoli» in Bologna, inquadrati nella pianta organica a' sensi dell'art. 246 del regolamento organico, che siano in possesso dell'idoneità nella disciplina o abbiano, nella disciplina stessa o in disciplina affine, un'anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definiti di almeno sette anni.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

86A0351

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 13 del 17 gennaio 1985 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Concorso pubblico al posto di direttore.

Ufficio italiano dei cambi: Pubblica selezione per l'assunzione di quattro vice assistenti appartenenti alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Avviso di rettifica all'ordinanza n. 648/FPC/ZA del 20 dicembre 1985: «Integrazione alle ordinanze n. 234/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 421/FPC/ZA del 17 novembre 1984 concernenti la costituzione del comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986).

Il punto 12 dell'art. 1 dell'ordinanza citata in epigrafe è sostituito dal seguente:

«12) rag. Alessio Ortona, Associazione radioamatori italiani - Via Domenico Scarlatti n. 31 - 20124 Milano».

86A0310

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43